

Autista del 118 chiama col telefonino l'ospedale: multato

Noi della CoES Lazio abbiamo posto il quesito tempo fa alle autorità competenti sull'art. 173 del CdS ed in particolare sulle esenzioni alla guida che non riguardano i conducenti dell'emergenza sanitaria i quali non rientrano nel secondo comma dell'articolo precedentemente citato. Risultato: siamo ancora in attesa di una risposta!! nel frattempo gli autisti di ambulanza vengono multati... leggete l'articolo (strano che è stata comminata ad un Autista della CRI che dovrebbe rientrare negli esenti):

Autista del 118 chiama col telefonino l'ospedale: multato Un'ambulanza del 118

Una multa di oltre 300 euro per essere stato sorpreso col telefonino alla guida di un'ambulanza. Peccato che quel "telefonino" in realtà era la radio che serve per comunicare urgenze alla centrale operativa. Cosa peraltro che l'autista del 118 stava effettivamente facendo.

Era il 29 settembre del 2009 quando una ambulanza della Croce Rossa Italiana, con un malato a bordo, stava correndo verso il pronto soccorso del Gemelli. Dopo oltre un anno è arrivata alla Cri un'ordinanza del Prefetto con una multa da 323,30 euro perché - si legge nel provvedimento - "il conducente faceva uso di telefono non a viva voce, non dotato di auricolare".

In realtà il conducente stava usando la radio di servizio per comunicare con la centrale operativa 118 che stava arrivando al Gemelli un paziente con codice giallo. Il verbale del Prefetto è stato impugnato, attraverso un ricorso al giudice di pace, dall'avvocato Giacinto Canzona. "E' assolutamente illegittimo multare un'ambulanza in servizio di trasporto infermi - spiega il legale - Il codice della strada, infatti, consente a tutte le auto dotate di dispositivo di emergenza azionato di non rispettare le norme del codice purché ci sia massima cautela". Oltretutto il vigile non si sarebbe nemmeno accorto che il conducente non parlava al telefonino ma alla radio di bordo.

Fonte: Roma Repubblica - di FEDERICA ANGELI (18 gennaio 2011)

^

Vi riportiamo l'articolo del CdS in oggetto...

Art. 173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani).

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.